

**FOGLIO INFORMATIVO relativo alla MEDIAZIONE CREDITIZIA**

redatto ai sensi del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4.3.2003, e del Provvedimento della Banca d'Italia del 15.7.2015 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (che ha aggiornato la precedente versione del 29/7/2009 e successive modifiche)

**INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO****BFS Partner S.p.A.**

con sede in Via Larga 23 - 20122 Milano  
tel 02/65506222 - fax 02/65506255 Sito web: www.pmitutoring.it - PEC: bfspartner@legalmail.it  
cod. fisc./P.IVA 09180940158 - iscritto OAM Elenco Mediatori Creditizi n° M111  
REA MI-1272059 Capitale sociale € 156.000,00 i.v.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA****Caratteristiche**

1. E' Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del TUB (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali; l'attività può essere svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del mediatore, nonché avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da che ne possono compromettere l'indipendenza.
5. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

**Rischi**

La Mediazione Creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

- A. Provvigioni di mediazione dovute al mediatore da parte del cliente, calcolate sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario: 4% max (quattro per cento max). Tale provvigione deve essere inclusa nel calcolo del TAEG - ISC (Indicatore Sintetico di Costo).
- B. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore, individuate in spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti: Euro 500,00 max (Euro cinquecento/00 max).
- C. Non è prevista alcuna penale a carico del Cliente.
- D. BFS può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con Istituti di Credito.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE****Diritti del cliente**

1. **Diritto di recesso:** il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal Contratto di Mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
2. **Durata del contratto e termini di esecuzione del servizio:** 6 (sei) mesi, fatto salvo il diritto di recesso riservato al cliente.
3. **Tempi massimi di chiusura del rapporto:** i tempi massimi di chiusura del rapporto di mediazione sono pari a 30 gg dalla comunicazione di recesso o dalla scadenza del contratto di mediazione creditizia.
4. **Reclami:** il cliente ha diritto e facoltà di inviare reclami al Mediatore Creditizio a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bfspartner@legalmail.it. Il Mediatore, tramite il proprio Ufficio Reclami, provvede ad evadere le richieste tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, comunicando al cliente l'esito del reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

**DEFINIZIONI**

**Mediatore creditizio:** colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari con per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

**Locale aperto al pubblico o dipendenza:** la succursale dell'intermediario e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta fuori sede:** l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

**Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

**Intermediari finanziari:** i soggetti che svolgono nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB, come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2010.

**OAM:** Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E' un associazione di natura privata con personalità giuridica senza finalità di lucro, ed è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, istituito con D.Lgs 13/08/2010 n°141. L'elenco è consultabile presso il sito dell'OAM.

**T.U.:** il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.